

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

RELATORE MANNIRONI, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza PIERACCINI

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 gennaio 1951 (Stampato n. 1288)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 gennaio 1951*

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza

Presentata alla Presidenza il 27 febbraio 1951

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge si ricollega alla legge 11 aprile 1950, n. 130, che migliorò del 10 per cento gli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti dello Stato. Nella discussione di tale legge il Governo diede qualche affidamento di provvedere, quando lo avessero consentito i mezzi finanziari, a estendere detto miglioramento alle pensioni liquidate su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al predetto aumento.

Col presente disegno di legge si provvede ad eliminare quelle differenziazioni di tratta-

mento derivanti dalle nuove misure degli stipendi concessi con la citata legge n. 130.

Allo scopo di evitare le lungaggini che sarebbero derivate da una nuova liquidazione generale di tutte le pensioni civili e militari sulla base dei nuovi stipendi, con l'articolo 1 del disegno di legge si dispone l'aumento delle predette pensioni nella misura forfetaria del 10 per cento, percentuale che risulta alquanto superiore a quella che sarebbe derivata qualora si fosse provveduto alla riliquidazione generale di cui sopra è cenno.

In tal modo l'applicazione degli aumenti potrà essere deferita agli uffici provinciali del tesoro e si eviterà di dover emettere per ciascun pensionato un apposito decreto ministeriale da sottoporre a riscontro della Ragioneria centrale competente e della Corte dei conti come si è dovuto fare per l'attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Per evitare poi che le pensioni da liquidarsi agli impiegati cessati dal servizio dopo la data di entrata in vigore della predetta legge n. 130, risultino inferiori a quelle dei loro pari grado e di pari anzianità cessati dal servizio anteriormente a tale data, si è provveduto a introdurre nel testo del disegno di legge gli articoli 2 e 3, con i quali si aumentano del 10 per cento la quota fissa di lire 60.000 da calcolarsi in aggiunta allo stipendio ai fini della liquidazione della pensione e l'importo di lire 60.000 sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione delle pensioni del personale che cessa dal servizio prima di aver raggiunto il diritto alla pensione massima.

L'articolo 4 riguarda alcune categorie particolari di pensionati e cioè quelle tabellari non liquidate su stipendi o paghe e quelle contemplate dall'articolo 20 della citata legge n. 221.

Per tali categorie si è ritenuto equo prevedere, in luogo dell'aumento del 10 per cento, un aumento del 40 per cento al fine di compensarle del minor vantaggio economico che hanno ottenuto rispetto agli altri pensionati per effetto dell'applicazione della ripetuta legge n. 221.

L'articolo 5 non ha bisogno di particolari chiarimenti, in quanto contiene soltanto norme per l'applicazione dei precedenti articoli e stabilisce il termine per i ricorsi da presentarsi alla Corte dei conti avverso la concessione degli aumenti.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede che i miglioramenti delle pensioni abbiano la decorrenza dalla prima mensilità interamente maturata dopo il 1° luglio 1950. Ne consegue che per il corrente esercizio finanziario la spesa che deve sostenere a tale titolo il bilancio statale è di circa 6 miliardi e per tale cifra infatti il successivo articolo 9 prevede la occorrente copertura.

Alcuni commissari hanno proposto di fissare la decorrenza dal 1° luglio 1949 facendo fronte alla maggiore spesa, valutata intorno a 4.800 milioni di lire col gettito del prestito dei Buoni del tesoro novennali. Messo ai voti, tale emendamento è risultato respinto. Eguale esito ha avuto la votazione sull'altro emenda-

mento che proponeva di stabilire la data di decorrenza al 1° gennaio 1950, attingendo sempre i fondi necessari dal gettito del prestito, nella misura prevista di 2.400 milioni di lire. Pertanto l'articolo 6 è stato approvato nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Circa le suaccennate proposte di modifica della decorrenza è necessario rilevare che col disegno di legge in esame si viene in sostanza a concedere un miglioramento alquanto superiore a quello che sarebbe derivato ove si fosse considerato soltanto l'aumento del 10 per cento degli stipendi.

Tale maggiore aumento fa sì che col tempo i pensionati vengono ad ottenere un aumento equivalente alla somma che avrebbero potuto riscuotere a titolo di arretrati qualora la decorrenza fosse stata fissata dal 1° luglio 1949.

Così, ad esempio, nel caso di un impiegato avente uno stipendio annuo di lire 200.000, la pensione si liquida come appresso:

stipendio	L. 200.000
aumento 20 per cento (articolo 3, legge del 1949, n. 221)	» 40.000
aumento fisso (articolo 3, legge del 1949, n. 221)	» 60.000
Totale (base pensionabile).	L. 300.000
pensione massima (nove decimi della base pensionabile decreto legislativo 833 del 1947).	L. 270.000
aumento 10 per cento di cui articolo 1 disegno di legge in esame	» 27.000
Totale (nuova pensione) .	L. 297.000

Se, viceversa, si fosse provveduto a riliquidare la pensione di cui sopra sugli stipendi aumentati del 10 per cento la pensione stessa sarebbe risultata come appresso:

nuovo stipendio aumentato del 10 per cento (legge n. 130 del 1950).	L. 220.000
aumento 20 per cento (articolo 3, legge n. 221 del 1949)	» 44.000
aumento fisso (articolo 3, legge n. 221 del 1949)	» 60.000
Totale (base pensionabile).	L. 324.000
Nuova pensione massima (nove decimi della base pensionabile)	L. 291.600

Pertanto, nel caso ipotizzato, dall'aumento del 10 per cento deriva un maggior beneficio di lire 5.400 annue (lire 297.000 contro lire 291.600).

Tale maggior beneficio in 4 anni procura al pensionato lo stesso vantaggio economico che egli avrebbe potuto conseguire con la retrodatazione della decorrenza al 1° luglio 1949, beneficio quest'ultimo che, accordato presentemente, darebbe luogo a un onere mancante della prescritta copertura.

Resta da considerare soltanto la situazione di quei pensionati che verranno a decedere nei primi anni di attuazione della presente legge e che pertanto non potranno fruire integralmente dei vantaggi derivanti dall'aumento del 10 per cento. Per questi

ultimi provvede l'articolo 7 del disegno di legge ad accordare un assegno, una volta tanto, ai loro familiari aventi diritto alla reversibilità della pensione, in misura variabile dal 50 per cento al 20 per cento di una mensilità, a seconda che il decesso sia avvenuto nel corso di uno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1953-54.

Onorevoli colleghi! con il presente disegno di legge si accolgono, nei limiti consentiti dai mezzi di copertura delle maggiori spese, le istanze dei pensionati; perciò la Commissione ne raccomanda l'approvazione.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*.

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La minoranza della Commissione rileva in via pregiudiziale come anche questo disegno di legge continui il deplorabile sistema di legiferare in materia di pensioni sotto la pressione delle necessità in maniera frammentaria e caotica senza che si affronti mai il problema ormai inderogabile di sistemare organicamente tutta la complessa materia. Oggi la legislazione sulle pensioni dei dipendenti della pubblica Amministrazione è una selva inestricabile; per darne un'idea basterà citare, così come vengono alla memoria, fra le tante leggi in vigore le più importanti come il testo unico sulle pensioni civili approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il decreto luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2373, la legge del 7 aprile 1921, n. 369, il regio decreto-legge 7 dicembre 1923, n. 2590, i regi decreti legge del 21 novembre 1923, n. 2477, dell'8 maggio 1924, n. 779, del 31 marzo 1925, n. 486, del 14 giugno 1925, n. 979, la legge 31 gennaio 1926, n. 100 fino alla legge 29 aprile 1949, n. 221.

È evidente che si pone innanzitutto il problema di dar vita almeno ad un testo unico sulle pensioni del personale dipendente dalla pubblica amministrazione al più presto possibile. Ed anche se dalla discussione di questo disegno di legge tale problema non può essere affrontato, è tuttavia necessario che da essa nasca un ammonimento a non continuare più su questa strada, dove invece anche l'attuale provvedimento viene ad inserirsi, dell'accumulazione caotica di modifiche, ritocchi, abrogazioni senza alcun nesso logico, nata soltanto dal bisogno di adattarsi a vivere alla giornata dinanzi alle mutevoli vicende della vita economica e sociale del paese.

Tanto meno può affrontarsi il più grave problema della riforma sistematica delle disposizioni vigenti per risolvere completamente la questione delle pensioni. Eppure la Camera dovrà affrontarlo al più presto perché esso è il vero problema, e perché profondi motivi giuridici e di giustizia sociale lo esigono. Dovrà farlo al più presto, traducendo in realtà le innumerevoli promesse ed assicurazioni, perché in pratica ci si è venuti allontanando da quello che è lo spirito della stessa legge vigente che richiede fin dal 1919 che sia

concessa al pensionato una pensione pari ai nove decimi dello stipendio percepito nell'ultimo periodo di servizio. È noto che oggi una serie di vicende ha portato invece a far sì che il pensionato percepisce in media il 50 per cento di quanto percepiva in servizio.

Facciamo qualche esempio.

Ecco quanto percepisce un funzionario di grado V del gruppo A, in servizio, al mese, all'atto del suo collocamento a riposo:

Stipendio (529.100)	L. 39.838
Carovita	» 14.679
Caropane	» 1.039
Indennità di funzione	» 14.992
Premio interessamento	» 10.200
Straordinario	» 15.000

Totale . . . L. 95.748

Ed ecco quanto lo stesso funzionario percepisce subito dopo come pensione provvisoria:

Pensione provvisoria	L. 51.500
Caropane	» 1.039

Totale . . . L. 52.539

Prendiamo un altro esempio: un funzionario di grado IX del gruppo B in servizio:

Stipendio (292.600)	L. 22.031
Carovita	» 14.679
Caropane	» 1.039
Indennità di funzione	» 4.498
Premio d'interessamento	» 6.426
Straordinario o cottimo	» 9.000

Totale . . . L. 57.673

E in pensione:

Pensione provvisoria	L. 34.300
Caropane	» 1.039

Totale . . . L. 35.393

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Infine un ultimo esempio tratto dal personale subalterno: un messaggero delle poste e telegrafi di 2^a classe in servizio:

Stipendio (185.900)	L. 13.997
Carovita	» 14.675
Caropane	» 1.039
Assegno perequativo	» 1.459
Premio interessamento	» 4.000
Totale	L. 35.170

Ed in pensione:

Pensione provvisoria	L. 24.000
Caropane	» 1.039
Totale	L. 25.039

Nè il divario diminuisce di molto se al posto della pensione provvisoria poniamo la definitiva.

La citazione degli esempi precedenti mostra non solo il divario di fatto tra lo spirito della legge che richiede i nove decimi dello stipendio e la realtà, ma anche come ciò sia potuto accadere. Infatti questo fenomeno è il risultato di un lungo processo cominciato, si può dire, colla prima guerra mondiale quando ci si trovò di fronte alla prima grave svalutazione della lira e quindi ad una pressione altrettanto grave dei dipendenti della pubblica amministrazione per aumenti salariali. Nacque allora l'indennità caroviveri, proporzionata alle persone di famiglia a carico che introduceva così automaticamente una spequazione per i funzionari più vecchi che ovviamente non avevano figli minorenni. Ma il processo continuò da allora in poi fino a culminare nella seconda guerra mondiale e nell'attuale dopoguerra colla creazione di sempre nuove voci come premio di presenza, indennità di funzione, premio di interessamento, che hanno tutte come caratteristiche essenziali di non far parte dello stipendio e di non essere pensionabili. Perciò ad ogni nuova svalutazione è in pratica avvenuto questo: si è ceduto dinanzi alle giuste pressioni dei dipendenti colpendo però in sostanza sempre i pensionati attraverso il sotterfugio della creazione di una nuova voce non pensionabile. Si è cioè colpito chi poteva presentare una resistenza meno efficace contando anche sul fatto che per i dipendenti in servizio il problema della pensione, per grave che sia, è sempre meno urgente di quello immediato

dell'effettivo stipendio. Lo stesso meccanismo degli « straordinari » e dei « cottimi » di cui è traccia nelle tabelle sopra citate non si distacca affatto dal fenomeno generale, ma divenuto parte integrante, normalmente, dello stipendio, aggrava ancor più la situazione poiché nelle ore straordinarie e nel cottimo c'è un aggravamento a tutti noto dello sfruttamento del lavoro umano.

Così la svalutazione ha inciso più sulle pensioni che sugli stipendi rispettando formalmente la legge ma violandola nella sostanza e colpendo così un preciso diritto del dipendente che deve avere la pensione fissata dalle norme con cui stipulò il suo contratto di lavoro. Oggi lo Stato è dunque di fronte al suo dovere di tornare alla normalità, di conglobare tutte le voci, nate dalle vicende di questi anni, nello stipendio pensionabile e quindi di riportare automaticamente le pensioni ai nove decimi prescritti. Anche in questo disegno di legge oggi al nostro esame non si tratta affatto di un dono grazioso o di un gesto di generosità, ma di un passo sulla via della giustizia.

Se volessimo, del resto, inoltrarci nell'esame delle ingiustizie che i pensionati statali hanno dovuto sopportare non finiremmo più.

A titolo di esempio, vogliamo citare qui due soli gravi problemi che dovranno essere affrontati anch'essi nella nuova legislazione. Si tratta delle illecite trattenute del sei per cento per il personale in servizio dal quarantesimo anno in poi, al quale l'Amministrazione tuttavia liquiderà al momento di entrata in quiescenza la pensione sul massimo di quaranta anni, nonostante le cospicue trattenute avvenute nel periodo successivo. È evidente che, attraverso questo meccanismo, l'Amministrazione viene a percepire illeciti guadagni. Del resto in materia pensioni è facile trovare altri esempi di ingiustificate trattenute, come è il caso del famoso due per cento « ritenuta tesoro » che viene a diminuire ancora di diverse centinaia di lire le già misere pensioni.

Il secondo esempio che vogliamo citare è quello della successione fra coniugi. Infatti, se si dà il caso di coniugi entrambi impiegati dello Stato, il coniuge superstite può percepire solo una delle due pensioni a scelta. Non sarà necessario spendere molte parole per capire che si tratta anche qui di un illecito guadagno dell'Amministrazione sui propri dipendenti, venendo in pratica ad eliminare una delle due pensioni per le quali gli impiegati hanno da parte loro versato

per tutta la vita i notevoli contributi stabiliti dalla legge.

Naturalmente non può trattarsi, con qualsiasi emendamento che venga accettato, di risolvere ora il problema delle pensioni con tutte le sue implicazioni finanziarie, nei dieci articoli di cui il disegno di legge si compone. Tuttavia si tratta di vedere di fare quanto più si può e come meglio si può, tenendo presente l'urgenza, fattasi più acuta cogli ultimi aumenti del costo della vita, di concedere qualche beneficio ai pensionati nel più breve tempo possibile. Ed è in base a questi criteri che la minoranza della Commissione, pur riaffermando le necessità di una revisione generale del problema, limita tuttavia le sue richieste di emendamenti al disegno di legge a pochi punti essenziali:

1°) la decorrenza di cui all'articolo 6 del 1° luglio 1949 anziché dal 30 giugno 1950;

2°) la concessione della 13^a mensilità;

3°) il diritto della reversibilità delle pensioni per i figli maschi inabili a proficuo lavoro e alle figlie che oltre a questo requisito siano anche nubili;

4°) adeguamento automatico delle pensioni ad ogni miglioramento di stipendi e salari.

La minoranza aveva in Commissione prospettate anche le richieste seguenti:

5°) assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. come per i dipendenti in servizio;

6°) mantenimento ai pensionati del libretto di concessioni di riduzioni ferroviarie come in servizio;

Tuttavia per i punti 5° e 6° si è arrivati ad affermare la necessità da parte di tutta la Commissione di un rapido e pronto esame delle proposte d'iniziativa parlamentare che giacciono da anni in attesa di essere discusse. Il problema potrà quindi venire radicalmente risolto. La minoranza della Commissione si augura che la Camera voglia, nella sua seduta plenaria, confermare l'urgenza del problema e la necessità di una pronta decisione.

Restano da illustrare i quattro punti che rappresentano le minime nostre richieste:

1°) Per quanto riguarda la decorrenza dal 30 giugno 1949 è evidente che si tratta di opera di giustizia. Non reggono le tesi che cercano di dimostrare come questa esigenza di giustizia sia stata già soddisfatta per il fatto che si è concesso un aumento di lire 6.000 sulla somma fissa di lire 60.000 che fa parte delle voci che contribuiscono a formare le pensioni. Infatti tale aumento è stato concesso, del resto giustamente, con l'articolo 2

di questo disegno di legge a tutti i pensionati senza distinzione di data. È un piccolissimo passo sulla via del ritorno ai nove decimi di cui abbiamo tanto parlato sopra ed è quindi apprezzabilissimo come miglioramento generale per piccolo che sia. Ciò non toglie che proprio in quanto miglioramento generale lascia aperta praticamente la sperequazione per eliminare la quale questo disegno di legge principalmente era nato. Del resto ciò è implicitamente confermato dalla stessa relazione al Senato del senatore Uberti, quando afferma, a proposito della retrodatazione al 1° luglio 1949, che « il problema è puramente una questione di copertura ».

Ma se così stanno le cose, la minoranza sostiene che il problema è solubile. Infatti la spesa preventivata per tale retrodatazione sarebbe, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario al tesoro, onorevole Gava, di quattro miliardi e ottocento milioni, somma che non rappresenta certamente una minaccia di rovina per il bilancio. È oggi in corso la sottoscrizione del prestito che dovrà dare un gettito di molte decine di miliardi, secondo le dichiarazioni degli uomini politici responsabili. Su questo prestito si sono già stanziati 50 miliardi per il riarmo proprio in questi giorni. e a chi obiettava che fosse singolare lo stanziamento di somme che in realtà non erano ancora materialmente raccolte fu osservato che l'obiezione era infondata, perché le ragionevoli previsioni, anche prudenziali, facevano prevedere un introito notevolmente superiore. È quindi evidente che, dato che la maggioranza della Camera ha ritenuto valido a soddisfare l'esigenza dell'articolo 81, lo stanziamento di 50 miliardi per il riarmo sui fondi del prestito, niente può essere obiettato alla nostra proposta di stanziare parte del ricavato del prestito con questo disegno di legge per gli arretrati dal 1° luglio 1949 e per la tredicesima mensilità.

2°) Per quanto riguarda la tredicesima mensilità si tratta di un'esigenza che vorremmo chiamare elementare. Infatti essa fa ormai stabilmente parte di ogni salario, stipendio. Recentemente è stata estesa anche ai portieri. L'esigenza di estenderla ai pensionati è una evidente questione di giustizia e nasce del resto, anch'essa, sempre dallo spirito della norma che richiede che la pensione rappresenti i nove decimi dello stipendio complessivo.

3°) Per quanto riguarda il diritto alla reversibilità delle pensioni oltre che alla vedova, ai figli maschi inabili a proficuo lavoro e alle figlie che si trovino nelle stesse condizioni e siano nubili si tratta, anche qui di

riportare le cose alla normalità. Né questo solleva un rilevante problema finanziario, trattandosi di venire incontro ad un numero necessariamente sempre limitato di casi. Il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, portava all'articolo 109: « Lo stesso diritto (cioè la pensione) compete alla prole orfana dell'impiegato finché i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili ». Il regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, aggiungeva all'articolo 4: « Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che erano a carico dell'impiegato e che siano inabili a proficuo lavoro e nullatenenti ». Ma questa umana legislazione fu abrogata dal fascismo con decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, coll'articolo 12, ultimo comma, in cui si afferma: « Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e il penultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1926 ». Così, attraverso l'arida elencazione di articoli di leggi, la società italiana fece anche in questo campo un passo indietro su di un terreno sul quale si era già affermato umanamente perfino il vecchio Regno Sardo.

4^o) C'è poi infine una richiesta che non comporta alcun onere finanziario immediato, e che può quindi essere accolta senza preoccupazioni anche dalla maggioranza. Si tratta del principio dell'adeguamento automatico delle pensioni ad ogni eventuale aumento degli stipendi. È una misura che nasce dalla esperienza amara di questi ultimi decenni di burrascose vicende monetarie. Se questa misura non viene una volta per tutte stabilita, noi ci troveremo sempre di fronte a lotte ed agitazioni necessariamente rinnovantisi ad ogni miglioramento concesso per gli stipendi dei dipendenti della pubblica Amministrazione. Inoltre, se questo principio non viene accolto, continuerà sostanzialmente ad esistere sempre il divario fra le esigenze della legge 1919, che accorda i nove decimi ai pensionati, e la realtà. Il problema del finanziamento che nasce dall'accettazione di questa nostra richiesta sorgerà di volta in volta, come è logico e giusto, ogni qualvolta si ponga il problema degli adeguamenti degli stipendi. Questo por-

terà ad unificare problemi che sono e debbono essere in realtà connessi.

Concludendo, la minoranza afferma di non ritenere valide le obiezioni in questo campo portate dal Governo ed accettate dalla maggioranza della Commissione, della mancanza di fondi per la copertura. Ci sono due motivi per respingerle. Il primo è giuridico: si tratta infatti di ripristinare un diritto acquisito dei pensionati ad una pensione di nove decimi dello stipendio globale, diritto violato nella sostanza anche se non nella forma. Lo Stato ha quindi il dovere di trovare i fondi per risolvere questo problema, sia pur gradualmente, tanto più se si pensi che i pensionati hanno da parte loro pagato per tanti anni della loro carriera in moneta « buona ». Il secondo motivo — e più importante ancora — è politico: non è possibile giustificare l'impossibilità di accettare miglioramenti, sia pure limitati come questi, proprio nel momento in cui la « linea Pella » ha ceduto di fronte al nuovo corso della politica del riarmo. Quando si trovano centinaia di miliardi per spese improduttive non si ha più il diritto di negare cinque o sei miliardi di più alle migliaia e migliaia di uomini che hanno dedicato tutta la loro vita alla collettività nazionale. Quando ci si incammina su una strada che rischia di travolgere per davvero l'equilibrio economico e sociale del Paese, non si ha il diritto di abbandonare i vecchi pensionati dello Stato alla deriva, primo nucleo destinato alla rovina. La maggioranza sostiene che sia possibile fare insieme una politica di riarmo ad una politica di riforme sociali e di giustizia sociale. Ciò è manifestamente assurdo e impossibile. Tuttavia essa cadrà nel ridicolo e nella più clamorosa contraddizione se — accanto a queste sue altisonanti dichiarazioni — ci respingerà queste modeste richieste colla giustificazione dell'impossibilità di trovare i fondi necessari. Riteniamo che sia suo dovere e interesse, anche per la tesi che sostiene, oltre che per i motivi umani e giuridici che abbiamo esposto, di accettare i nostri emendamenti.

La minoranza confida pertanto che la Camera voglia modificare in conseguenza il testo del disegno di legge dinanzi al suo esame.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Le pensioni ordinarie — escluse quelle di cui al successivo articolo 4 — dirette o di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento.

ART. 2.

L'aumento di lire 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, è elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a lire 66.000 annue.

ART. 3.

Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di lire 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 66.000.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di lire 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 55.000.

ART. 4.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'articolo 20 della legge 29

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

aprile 1949, n. 221, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40 per cento.

Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici, alle pensioni ex regime austro-ungarico.

ART. 5.

Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto articolo 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.

ART. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 — primo comma — si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.

ART. 7.

Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, è concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla reversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;

40 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;

30 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;

20 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale ri-

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

sulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla reversibilità della pensione o dell'assegno.

ART. 8.

Le pensioni ordinarie dirette o di reversibilità, liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1° luglio 1950.

Il relativo onere farà carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.

ART. 9.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in 6 miliardi annui, si farà fronte relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 8.

Identico.

ART. 9

Identico.

ART. 10.

Identico.